

Circolare informativa – area tributaria

Finanziaria 2017

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2017 c.d. “*Legge di bilancio 2017*”, in vigore dall’1.1.2017.

Il testo, composto da 1 articolo suddiviso in 638 commi, contiene una serie di interessanti disposizioni di seguito sintetizzate

Proroga detrazione 50% e 65% – commi 2 e 3

È confermata, con la modifica dell’art. 16, DL n. 63/2013, la proroga fino al 2017 della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR, alle condizioni previste per il 2016 (50% della spesa di importo massimo pari a € 96.000) ed è rivista la detrazione per gli interventi in zone sismiche. Con analogha modifica dell’art. 14 del citato DL n. 63/2013 è disposta la proroga fino al 2017 della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, alle condizioni previste per il 2016 (detrazione nella misura del 65%).

Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali

È confermato che, relativamente agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione in esame è stata estesa alle spese sostenute fino al 2021.

Inoltre, con il nuovo comma 2-quater del citato art. 14, è previsto che per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 relative ad interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del:

- 70% per gli interventi che interessano “l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25

per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;

- 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva attraverso i quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015.

Al fine di verificare la sussistenza delle suddette condizioni è richiesta l’asseverazione da parte di un professionista abilitato mediante l’attestazione della prestazione energetica dell’edificio (APE), la cui non veridicità comporta la decadenza dal beneficio.

Le detrazioni di cui al citato comma 2-quater:

- sono calcolate su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 40.000 per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio;

- sono usufruibili, ai sensi del nuovo comma 2-septies, anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per gli interventi in esame, il nuovo comma 2-sexies consente di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero a soggetti privati, con la possibilità di cedere successivamente tale credito.

Sisma bonus

È confermata la modifica del comma 1-bis dell'art. 16, DL n. 63/2013, con la quale è rivista la detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità. In particolare è disposto che, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021 e con procedure autorizzatorie iniziate dopo l'1.1.2017, relative ad edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2) riferite a costruzioni abitative e ad attività produttive, è riconosciuta una detrazione del 50% fino ad un ammontare delle stesse non superiore a € 96.000 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

Con il nuovo comma 1-quater è inoltre disposto che, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai citati commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

- a una classe di rischio inferiore, la detrazione è riconosciuta nella misura del 70%;
- a due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell'80%.

Qualora tali interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è ulteriormente aumentata al 75% (una classe di rischio inferiore) e all'85% (due classi di rischio inferiori), su un ammontare massimo di spesa pari a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Anche in tali casi, è prevista la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero a soggetti privati con la possibilità di cedere successivamente tale credito.

Cumulabilità

È confermato che le detrazioni di cui ai citati commi da 1-bis a 1-sexies non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Bonus mobili ed elettrodomestici – comma 2

È confermato che la detrazione IRPEF prevista per i soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione (50% su una spesa massima di € 10.000) è ora riconosciuta:

- limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2016;
- per le spese sostenute nel 2017.

Come in passato, la detrazione è fruibile in 10 quote costanti e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Bonus riqualificazione alberghi – commi da 4 a 7

È confermato il riconoscimento, anche per il 2017 e 2018, del credito d'imposta a favore delle strutture alberghiere nella misura del 65% delle spese sostenute "a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2" (recupero patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili ed elettrodomestici).

Il credito è ripartito in 2 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Proroga "maxi – ammortamenti" – comma 8

È confermata la proroga della possibilità a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.

"Iper – ammortamenti" – commi da 9 a 11

È confermato che a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nell'Allegato A, entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), il costo di acquisizione è incrementato del 150%.

Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B, il costo di acquisizione è aumentato del 40%.

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui agli Allegati A/B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per il calcolo dell'acconto IRPEF / IRES 2017 è necessario rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione del 150%-40% dell'ammortamento / canoni di leasing. Le relative tabelle – allegati A) e B) sono riportate alla fine della presente circolare.

Credito ricerca & sviluppo – commi 15 e 16

È confermata l'estensione fino al 2020 (in precedenza riguardava il periodo 2015-2019) del credito d'imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per

ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa.

Il credito è riconosciuto a condizione che:

- le spese per attività di R&S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente. Il credito è infatti riconosciuto, fino all'importo massimo annuo di € 20 milioni (in precedenza € 5 milioni), nelle seguenti misure.

Credito d'imposta spettante	Tipologia di spesa
50% della spesa incrementale (in precedenza 25%)	Strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali
50% della spesa incrementale	Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) e contratti di ricerca stipulati con Università / Enti e organismi di ricerca / altre imprese

Viene quindi eliminata la distinzione tra spese sostenute in beni strumentali per le quali era previsto un credito d'imposta pari al 25% della spesa incrementale e quelle sostenute per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo) per le quali il credito d'imposta era pari al 50% della spesa incrementale.

Con la modifica del comma 8 dell'art. 3, DL n. 145/2013, è previsto che il credito può essere utilizzato in compensazione "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi".

Le nuove disposizioni, ad esclusione di quelle di cui al citato comma 8, "hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016".

Contabilità semplificata "per cassa" – commi da 17 a 23

È confermata la modifica del comma 1 dell'art. 66, TUIR con la quale, a decorrere dall'1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello di competenza (Informativa SEAC 17.11.2016, n. 325). In particolare, il reddito d'impresa è pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute.

A tale importo vanno aggiunti:

- l'autoconsumo personale / familiare dell'imprenditore di cui all'art. 57, TUIR;
- i redditi immobiliari di cui all'art. 90, comma 1, TUIR;
- le plusvalenze di cui all'art. 86, TUIR;
- le sopravvenienze attive di cui all'art. 88, TUIR;

e sottratte le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui all'art. 101, TUIR.

Va inoltre evidenziato che il reddito del periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto "dell'importo delle rimanenze finali ... che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza".

Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito ... non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.

In sede di approvazione è stato “ripristinato” il riferimento ai commi 1 e 2 dell’art. 110, TUIR e pertanto anche nei confronti dei soggetti che applicano il regime in esame ai fini della determinazione del costo dei beni e del valore normale dei beni / servizi va fatto riferimento alle regole ordinarie.

Con l’aggiunta all’art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 del nuovo comma 1-bis per le società di persone / ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.

Limite ricavi contabilità semplificata

È confermato il limite di ricavi, fissato dall’art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali / società di persone, la tenuta della contabilità semplificata.

Attività	Limite
Prestazioni di servizi	€ 400.000
Altre attività	€ 700.000

A tal fine va fatto riferimento ai ricavi percepiti in un anno intero / conseguiti nell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario.

I soggetti che adottano la contabilità semplificata devono annotare cronologicamente in 2 distinti registri i ricavi percepiti / spese sostenute indicando per ciascun incasso / spesa:

- il relativo importo;
- le generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi della fattura / altro documento emesso.

I registri IVA sostituiscono i citati registri (Incassi / Pagamenti), qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi / pagamenti, nel caso in cui l’incasso / pagamento non sia avvenuto nell’anno di annotazione, nei registri IVA va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi / pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In tal caso, i ricavi percepiti o costi sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d’imposta in cui sono incassati / pagati, indicando il documento già registrato ai fini IVA.

Previa opzione vincolante per almeno un triennio, il contribuente può tenere i registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso / pagamento.

Le nuove disposizioni sono applicabili dal 2017. Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative.

Opzione regime ordinario

È confermata la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria).

L'opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.

Introduzione del “gruppo IVA” – commi da 24 a 31

È confermata con l'aggiunta del nuovo “TITOLO V-bis” nel DPR n. 633/72, composto da 11 articoli, l'introduzione della disciplina del “Gruppo IVA” (alternativo alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73, comma 3, DPR n. 633/72) utilizzabile a decorrere dal 2018. Il nuovo art. 70-bis, DPR n. 633/72 dispone che possono partecipare al Gruppo IVA i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che rispettano i vincoli finanziario, economico e organizzativo.

Vincolo finanziario

Si è in presenza di un vincolo finanziario ai sensi dell'art. 2359, C.c., quando (almeno dall'1.7 dell'anno precedente):

- tra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
- i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto.

Vincolo economico

Si è in presenza di un vincolo economico quando tra i soggetti è riscontrabile una delle seguenti forme di cooperazione:

- svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
- svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
-

Vincolo organizzativo

Si è in presenza di un vincolo organizzativo quando tra i soggetti passivi IVA “esiste un coordinamento, in via di diritto ... o in via di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto”.

Costituzione del gruppo IVA

Il Gruppo IVA si costituisce a seguito di una specifica opzione esercitata da tutti i soggetti passivi IVA per i quali ricorrono i predetti vincoli. A tal fine il rappresentante del Gruppo IVA deve presentare una dichiarazione telematica.

Se la dichiarazione in esame è presentata:

- dall'1.1 al 30.9, l'opzione ha effetto a decorrere dall'anno successivo;
- dall'1.10 al 31.12, l'opzione ha effetto dal secondo anno successivo.

Operazioni effettuate da / nei confronti del gruppo

Merita evidenziare che ai sensi del nuovo art. 70-quinquies:

- le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante al Gruppo IVA nei confronti di un soggetto:
 - partecipante al Gruppo non sono considerate cessioni di beni / prestazioni di servizi;
 - che non fa parte del Gruppo si considerano effettuate dal Gruppo IVA;
- le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da un soggetto che non fa parte del Gruppo IVA nei confronti di un soggetto partecipante al Gruppo IVA si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA.

Come sopra accennato, la "costituzione" del Gruppo IVA rappresenta un'alternativa alla (vigente) liquidazione IVA di gruppo disciplinata dall'art. 73, comma 3, DPR n. 633/72.

A decorrere dal 2017 alla predetta disciplina sono state apportate, in particolare, le seguenti modifiche:

- *l'opzione per la liquidazione IVA di gruppo va comunicata dalla società controllante con la dichiarazione IVA relativa all'anno di decorrenza della stessa;*
- *si considera controllata la società le cui azioni / quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dall'1.7 dell'anno precedente (in precedenza fin dall'1.1) quello di esercizio dell'opzione.*

Trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie – comma 32

È confermata la modifica dell'art. 16, DL n. 18/2016, in base alla quale:

- è aumentato a 5 anni (in luogo degli attuali 2) il termine entro cui, nell'ambito di atti e provvedimenti, concernenti il trasferimento della proprietà / diritti reali su beni immobili, emessi a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, l'acquirente deve dichiarare di trasferirli al fine di beneficiare delle imposte di registro / ipocatastali nella misura di € 200;
- è aumentato ad un quinquennio (in luogo dell'attuale biennio) il termine per cui, in mancanza di ritrasferimento, le imposte di registro / ipocatastali sono dovute nella misura ordinaria con la sanzione del 30% oltre agli interessi di mora.

Le disposizioni in esame hanno effetto per gli atti emessi fino al 30.6.2017.

Versamento ritenute operate dai condomini – comma 36

In sede di approvazione con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 25-ter, DPR n. 600/73, è previsto che le ritenute alla fonte (4%) operate da un condominio, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto / opere / servizi, effettuate nell'esercizio d'impresa, vanno versate quando il relativo ammontare "raggiunge" l'importo di € 500.

Il condominio ove non sia raggiunto il predetto limite è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30.6 / 20.12 di ogni anno.

Con l'aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 25-ter, è previsto che il pagamento dei suddetti corrispettivi va effettuato dal condominio tramite c/c bancario / postale allo stesso intestato o secondo altre modalità stabilite dal MEF tali da garantire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (da € 250 a € 2.000).

Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine – comma 37

È confermata la modifica dell'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, in base alla quale è incrementato il limite di rilevanza fiscale dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine.

Ne consegue che, mentre prima della modifica in esame, il limite di rilevanza fiscale per il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese / lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio, ora, a seguito della modifica, detto limite è aumentato a € 5.164,57.

Resta fermo a € 18.075,99 per le imprese / lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio il limite di rilevanza fiscale per l'acquisto / leasing di autovetture.

Riduzione canone rai – comma 40

È confermata per il 2017 la riduzione del canone di abbonamento per uso privato a € 90 (in precedenza € 100).

Proroga blocco aumenti aliquote 2017 – commi 42 e 43

È confermata l'estensione al 2017 della sospensione dell'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015. Con riferimento agli immobili non esenti, è previsto inoltre che i Comuni che nel 2016 hanno mantenuto le maggiorazioni TASI di cui all'art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, nella stessa misura applicata per il 2015, possono continuare a mantenere la stessa maggiorazione per il 2017.

Abolizione IRPEF coltivatori diretti / IAP – comma 44

È confermato che per il triennio 2017-2019 i redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e IAP di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

Percentuali di compensazione bovini / suini – comma 45

In sede di approvazione è stato previsto l'aumento, da adottare con apposito DM entro il 31.1.2017, della percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini.

In particolare, per il 2017, la percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore al 7,7% (rispetto all'attuale 7,65%) e all'8% (rispetto all'attuale 7,95%).

Ripristino agevolazioni territori montani – comma 47

In sede di approvazione è stata ripristinata l'agevolazione fiscale di cui all'art. 9, DPR n. 601/73 (imposta di registro / ipotecaria in misura fissa ed esenzione imposta catastale) relativa ai trasferimenti a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina.

Limite proventi regime legge n. 398/91 – comma 50

Come noto, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti possono optare per il **regime forfetario** di determinazione del reddito e dell'IVA previsto dalla Legge n. 398/91.

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 90, comma 2, Legge n. 289/2002, è stato aumentato a € 400.000 (in precedenza € 250.000) il limite dei proventi derivanti dalle attività di natura commerciale da rispettare per l'accesso al citato regime forfetario.

Proroga “sabatini-ter” – commi da 52 a 57

È confermata la proroga al 31.12.2018 dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” prevista dall’art. 2, DL n. 69/2013, che prevede l’erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole / medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Incentivi acquisto beni strumentali onlus – commi da 59 a 64

In sede di approvazione è stato riconosciuto un contributo fino al 15% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di € 3.500 annui, per gli acquisti, anche in leasing, di beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Il contributo, riconosciuto a favore di Enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprende le ONLUS:

- è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto;
- è rimborsato allo stesso dall’impresa costruttrice / importatrice, che recupera l’importo quale credito d’imposta “per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi di lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui è effettuato l’acquisto.”

Le imprese costruttrici / importatrici conservano copia delle fatture di vendita / atti d’acquisto, alle stesse inviate dal venditore, fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello di emissione.

Le modalità attuative sono demandate ad uno specifico Decreto del MISE da emanare entro l’1.3.2017.

Investimenti in start-up e pmi innovative – commi da 66 a 67

Come noto, il DL n. 179/2012 ha introdotto la disciplina della c.d. “start-up innovativa” prevedendo alcune agevolazioni relative sia ai rapporti di lavoro che al reddito dei soci investitori al fine di “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile”.

In particolare, l’art. 29 del citato DL n. 179/2012 riconosce in capo agli investitori la seguente agevolazione nella forma di detrazione / deduzione:

- detrazione IRPEF del 19% degli investimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a € 500.000, per ciascun periodo d’imposta (commi 1 e 3); Con l’aggiunta

del comma 3-bis al citato art. 29 è confermato che dal 2017 l'investimento massimo detraibile è aumentato a € 1.000.000;

- deduzione dal reddito imponibile pari al 20% degli investimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a € 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta (commi 4 e 5).

Con la modifica dei commi 3 e 5, è confermato che ai fini della detraibilità / deducibilità l'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni (anziché 2).

In caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale / del settore energetico, il comma 7 dispone che:

- la detrazione IRPEF spetta in misura pari al 25%;
- la deduzione IRES spetta in misura pari al 27%.

Con l'aggiunta dell'art. 7-bis è confermato che dal 2017 la suddetta detrazione (19% - 25%) / deduzione (20% - 27%) è aumentata al 30%.

Atto costitutivo start up innovative – comma 69

In sede di approvazione è previsto che l'atto costitutivo di una start-up innovativa è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Transazione fiscale nelle procedure concorsuali – comma 81

In sede di approvazione è stato riscritto l'art. 182-ter, RD n. 267/42 che ora riguarda il "Trattamento dei crediti tributari e contributivi" (precedentemente rubricato "Transazione fiscale").

L'intervento del Legislatore è collegabile alla sentenza della Corte di Giustizia UE 7.4.2016, causa

C-546/14 che ha sancito la compatibilità con le disposizioni comunitarie della possibilità da parte di un'impresa in difficoltà finanziaria di presentare una domanda di concordato preventivo proponendo il pagamento parziale del debito IVA.

Nel nuovo testo dell'articolo in esame non è più prevista la limitazione all'operatività della falcidia dell'IVA. A tal fine il piano proposto dal debitore deve prevedere la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni / diritti sui quali sussiste la causa di prelazione come indicato nella relazione redatta da un professionista indipendente ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), RD n. 267/42.

Incentivi lavoratori rimpatriati – commi 150 e 151

È confermato, con la modifica dell'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, che anche il reddito di lavoro autonomo (in precedenza l'agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente) prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% (in precedenza 70%) al ricorrere di determinate condizioni.

Il nuovo limite del 50% è applicabile:

- a decorrere dal 2017;
- dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nel 2016 hanno trasferito la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, TUIR, e ai soggetti che nel 2016 hanno

esercitato l'opzione prevista per i lavoratori rimpatriati di cui al comma 4 del citato art. 16.

Per i lavoratori autonomi le condizioni richieste sono le seguenti:

- il soggetto non è stato residente in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento e si impegna a permanere in Italia per almeno 2 anni;
- l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

La suddetta agevolazione è applicabile anche ai cittadini di Stati extraUE "con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni ... ovvero un accordo sullo scambio di informazioni ... in possesso di un diploma di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream".

Quest'ultima disposizione è applicabile a decorrere dal 2017.

Regime fiscale agevolato nuovi residenti – commi da 152 a 159

È confermato che, con l'aggiunta del nuovo art. 24-bis, TUIR, le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (forfetaria) sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state residenti in Italia, per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello di validità dell'opzione. L'opzione è revocabile e cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità della stessa.

L'imposta sostitutiva:

- è dovuta nella misura di € 100.000 per ciascun periodo d'imposta ed è ridotta a € 25.000 nel caso in cui la stessa sia estesa a uno o più familiari di cui all'art. 433, C.c;
- non è applicabile ai redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate) realizzati nei primi 5 anni di validità dell'opzione;
- è versata in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

I soggetti che esercitano l'opzione in esame:

- non sono tenuti all'obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW del mod. UNICO);
- sono esenti dall'IVIE e IVAFE.

Premi produttività e welfare aziendale – commi da 160 a 162

È (ri)confermata l'agevolazione relativa all'assoggettamento all'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa:

- su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000 (in precedenza € 2.000).

Tale limite è aumentato fino a € 4.000 (in precedenza € 2.500) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;

- con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2016 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 80.000 (in precedenza € 50.000).

Inoltre è previsto che le somme e i valori di cui all'art. 51, comma 4, TUIR (autoveicoli concessi in uso promiscuo, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione / uso / comodato, servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti alla predetta imposta

sostitutiva (10%), anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate.

Con l'aggiunta del comma 184-bis alla Finanziaria 2016 è previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all'imposta sostitutiva in esame:

- i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 5.164,57;
- i contributi di assistenza sanitaria di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 3.615,20;
- il valore delle azioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedente il limite di € 2.065,83.

All'art. 51, comma 2, è stata infine aggiunta la nuova lett. f-quater) in base alla quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente "i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, ... o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie".

Riduzione aliquota gestione separata INPS – comma 165

È confermata dal 2017 la riduzione al 25% dell'aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

No tax area redditi da pensione – comma 210

È confermato l'aumento della detrazione IRPEF del reddito da pensione che eventualmente concorre alla formazione del reddito complessivo. Infatti, per effetto delle modifiche delle lett. a), b) e c) del comma 3 dell'art. 13, TUIR, è disposta la spettanza di:

- € 1.880 (in luogo di € 1.783), se il reddito complessivo non supera € 8.000 (in luogo di € 7.750);
- € 1.297 (in luogo di € 1.255), aumentata del prodotto tra € 583 (in luogo di € 528) e

l'importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000 (in luogo di € 7.250) se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 8.000 (in luogo di € 7.750) ma non a € 15.000;

- € 1.297 (in luogo di € 1.255), se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 55.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 40.000.

È eliminata la disposizione di cui al comma 4 del citato art. 13 che prevedeva specifiche detrazioni

relative a redditi da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni.

Erogazioni liberali a istituti tecnici superiori – comma 294

È confermata la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR, in base alla quale è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le erogazioni liberali a favore degli istituti tecnici superiori di cui al DPCM 25.1.2008. Con la modifica dell'art. 100, comma 2, lett. o-bis), è altresì confermata la deducibilità delle stesse nel limite del 2% del reddito d'impresa e comunque nella misura massima di € 700.000 annui.

Esonero contributivo “nuovi” coltivatori diretti / IAP – commi 344 e 345

È confermato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero (per un periodo massimo di 36 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS, a favore dei coltivatori diretti / IAP:

- di età inferiore a 40 anni;
- iscritti nella previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2017.

L'esonero, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.

In sede di approvazione l'agevolazione in esame è stata estesa ai coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, iscritti nella previdenza agricola nel 2016 le cui aziende sono ubicate in territori montani e nelle aree agricole svantaggiate.

Premio nascite – comma 353

È confermato il riconoscimento dal 2017 di un premio alla nascita / adozione di un minore pari a € 800. Lo stesso:

- non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF;
- è corrisposto, su richiesta della futura madre, dall'INPS in un'unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza / atto dell'adozione.

Buono nido – commi da 355 a 357

È confermato con riferimento ai nati dall'1.1.2016 il riconoscimento, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico / privato, di un buono di € 1.000 a base annua e parametrato a 11 mensilità.

In sede di approvazione il bonus in esame è stato esteso anche alle forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il buono è corrisposto dall'INPS (dal 2017) al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione che attesti l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche / private.

“Lotteria degli scontrini” – commi da 540 a 544

È confermato che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2018, i “privati” che acquistano beni / servizi presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti con una lotteria nazionale, comunicando il proprio codice fiscale all'esercente stesso che lo riporterà nello scontrino / ricevuta fiscale.

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento agli acquisti “privati” certificati da fattura, i cui dati siano trasmessi telematicamente dall'esercente all'Agenzia delle Entrate.

In sede di approvazione è stato disposto che la lotteria collegata allo scontrino fiscale:

- deve prevedere l'aumento della probabilità di vincita del 20% per le transazioni effettuate mediante strumenti che consentono il pagamento con carta di debito / credito;
- è attuata, a partire dall'1.3.2017, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni / servizi “privati”, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentono il pagamento con carta di debito / credito.

Entro l'1.3.2017 il MEF dovrà emanare il Regolamento contenente le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.

Nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) – commi da 547 a 548

È confermata l'introduzione a decorrere dall'1.1.2017 dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI) nella misura fissa del 24% così come previsto per l'IRES in capo alle società di capitali. L'imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile alle imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria (Informativa SEAC 30.11.2016, n. 339). In particolare:

- il reddito prodotto dall'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore / collaboratore familiare / socio ma viene assoggettato a tassazione “separata” con l'aliquota del 24%;
- le somme che l'imprenditore / collaboratore familiare / socio preleva dall'impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d'impresa “nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi”.

L'opzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

Va evidenziato che:

- le eventuali perdite maturate in regime IRI (dovute, ad esempio, ad eccessivi prelievi da parte dell'imprenditore) sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI sono computabili in diminuzione dei redditi considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse;
- le somme prelevate dall'imprenditore / socio costituite da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dal regime IRI non rilevano ai fini reddituali;
- si considerano distribuite per prima le riserve formate precedentemente l'ingresso nel regime IRI.

Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all'IVS.

Srl Trasparenti

Con l'aggiunta del nuovo comma 2-bis all'art. 116, TUIR, è previsto che l'opzione per il regime IRI può essere esercitata anche dalle srl trasparenti.

Riporto delle perdite – comma 549

In base all'art. 84, comma 1, TUIR le perdite fiscali conseguite in un periodo d'imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

- in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare;
- entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Ora, in sede di approvazione è confermato che, con la modifica del comma 3 del citato art. 84, la predetta limitazione è estesa:

- agli interessi passivi indeducibili, eccedenti il 30% del ROL, riportabili a nuovo ex art. 96, comma 4, TUIR;
- alle eccedenze ACE ex art. 1, comma 4, DL n. 201/2011.

Fusioni / scissioni

La medesima limitazione, già prevista per il riporto delle perdite fiscali, è introdotta agli artt. 172, comma 7 e 173, comma 10, TUIR relativamente alle eccedenze di interessi passivi indeducibili / ACE in presenza di fusione / scissione.

Inoltre, per effetto della modifica dell'art. 181, TUIR, in presenza di operazioni di fusione / scissione tra soggetti residenti in Stati extraUE, analogamente a quanto previsto per le perdite fiscali, è estesa anche alle eccedenze di interessi passivi indeducibili / ACE la deducibilità proporzionata alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo connessi alla stabile organizzazione in Italia risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.

Riduzione debiti d'impresa

Con la modifica del comma 4-ter dell'art. 88, TUIR è previsto che in caso di concordato di

risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero piano attestato, pubblicato nel Registro delle Imprese o di procedure estere equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte eccedente le perdite, pregresse e di periodo, senza considerare, oltre al limite dell'80% e gli interessi passivi ex art. 96, comma 4, TUIR, anche la deduzione di periodo e l'eccedenza ACE.

Riduzione agevolazione ace – commi da 550 a 553

È confermata la riduzione al 2,3% dell'aliquota applicabile per il 2017 ai fini della determinazione del rendimento nozionale (c.d. deduzione ACE). A partire dal 2018 l'aliquota è fissata al 2,7%.

Con l'aggiunta del comma 6-bis all'art. 1, DL n. 201/2011 è previsto che per i soggetti diversi dalle banche / imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto "fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010". Tale disposizione è applicabile "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015".

Ai fini della determinazione dell'acconto 2017 va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe ottenuta applicando l'aliquota del 2,3%.

Per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, già dal 2016, è confermato che la determinazione dell'agevolazione ACE va individuata con le regole applicabili dalle società di capitali, ossia in base all'incremento netto del patrimonio.

Per tali soggetti è comunque previsto che, al fine della determinazione dell'agevolazione ACE, va considerata anche la differenza tra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010 (Informativa SEAC 14.11.2016, n. 320).

Rivalutazione terreni e partecipazioni – commi da 554 e 555

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la riproposizione della possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; alla data dell'1.1.2017, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2017 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8%.

Rivalutazione beni d'impresa – commi da 556 a 564

È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni

riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2020), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

Assegnazione /cessione agevolata /trasformazione in società semplice – comma 565

È confermata la (ri)apertura dell'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. L'agevolazione è riconosciuta alle operazioni poste in essere dall'1.10.2016 al 30.9.2017 e interessa le società di persone / capitali che assegnano / cedono ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
- il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni che entro il 30.9.2017 si trasformano in società semplici.

Estromissione immobile ditta individuale – comma 566

È (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione:

- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2016;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2017;

- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 - nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
 - il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Note di variazione procedure concorsuali / esecutive individuali – comma 567

È confermata la modifica dell'art. 26, DPR n. 633/72 relativamente all'emissione delle note di variazione in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali / accordi di ristrutturazione dei debiti omologati / piani attestati pubblicati sul Registro delle Imprese.

In particolare, per effetto dell'abrogazione dei commi 4, 6 e 11 e del secondo periodo del comma 5, introdotti dalla Finanziaria 2016, la disciplina delle note di variazione nell'ambito di procedure concorsuali viene ricondotta alla disciplina contenuta nel comma 2, con la conseguenza che non è più previsto:

- la possibilità di emissione della stessa a partire dalla data in cui l'acquirente / committente è assoggettato alla procedura. Di conseguenza la nota di variazione potrà essere emessa soltanto alla chiusura della procedura;
- l'esonero, per l'acquirente / committente, di registrazione della nota di credito ricevuta.

Di fatto, le disposizioni "di favore" previste dalla Finanziaria 2016 non troveranno applicazione, posto che le stesse dovevano entrare in vigore dalle procedure concorsuali aperte dal 2017.

Detrazione IRPEF frequenza scolastica – comma 617

In sede di approvazione è stato rivisto l'aumento, previsto nel testo originario del Ddl, del limite della detrazione IRPEF (19%) spettante per le spese di frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, che ora risulta pari a € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 per il 2019.

School bonus – comma 620

Come noto, a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione, è riconosciuto uno specifico credito d'imposta, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento delle strutture esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

In merito alle modalità di versamento di tali erogazioni, l'art. 1, comma 148, Legge n. 107/2015, prevede che:

“il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione ... di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad un apposito fondo ... per l'erogazione alle scuole beneficiarie”.

Ora in sede approvazione, con l'aggiunta del nuovo comma 148-bis al citato art. 1, è previsto che:

- in deroga al citato comma 148, le erogazioni liberali destinate agli investimenti in favore delle scuole paritarie sono effettuate sul c/c bancario / postale intestato alle scuole, con sistemi di pagamento tracciabili;
- le scuole paritarie beneficiare sono tenute a comunicare mensilmente al MIUR l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, nonché a "rendere noto" il medesimo ammontare, la relativa destinazione e il relativo utilizzo, tramite il proprio sito Internet e sul portale telematico del MIUR;
- le scuole paritarie sono tenute altresì, a versare, entro 30 giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali, un ammontare pari al 10% delle risorse all'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l'erogazione alle scuole beneficiare.

Rifinanziamento bonus cultura 18enni e bonus strumenti musicali – comma 626

È confermata anche per il 2017 la concessione del c.d. "Bonus cultura", usufruibile per fini culturali, dai soggetti che compiono 18 anni.

In sede di approvazione è stato previsto che la Carta elettronica può essere utilizzata anche:

- per l'acquisto di musica registrata;
- per l'acquisto di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Entro il 30.1.2017 saranno apportate le opportune modifiche al regolamento attuativo di cui al DPCM n. 187/2016.

In sede di approvazione è stato riproposto anche nel 2017 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Entro il 30.1.2017 l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative dell'agevolazione in esame.

Soppressione aumento aliquote IVA 2017 – commi 631 e 632

È confermato, con la modifica dell'art. 1, comma 718, lett. a), Finanziaria 2015, il differimento dell'aumento dell'aliquota IVA del 10% di 3 punti percentuali (13%) all'1.1.2018. Con la modifica della lett. b) del citato art. 1, è previsto l'aumento dell'aliquota IVA del 22% di 3 punti percentuali (25%) dall'1.1.2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali (25,9%) dall'1.1.2019.

In pratica per il 2017 le aliquote IVA sono confermate nella misura del 4%, 5%, 10% e 22%

Varie di inizio anno

Tasso di interesse legale

Dal 01.01.2017 il tasso di interesse legale passa dallo 0,2% allo 0,1%.

Qui di seguito riportiamo l'evoluzione storica del tasso di interesse legale:

dal	al	tasso interesse
1942	16.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008	31.12.2009	3%
01.01.2010	31.12.2010	1%
01.01.2011	31.12.2011	1,5%
01.01.2012	31.12.2013	2,5%
01.01.2014	31.12.2014	1%
01.01.2015	31.12.2015	0,5%
01.01.2016	31.12.2016	0,2%
01.01.2017		0,1%

In base al tasso di interesse legale è determinato il valore dell'usufrutto e di conseguenza anche il valore della nuda proprietà. Tali valori sono riportati nella tabella seguente:

Età del titolare del diritto di usufrutto	Valore usufrutto	Valore nuda proprietà
0 – 20	95	5
21 – 30	90	10
31 – 40	85	15
41 – 45	80	20
46 – 50	75	25
51 - 53	70	30
54 -56	65	35
57 – 60	60	40
61 – 63	55	45
64 – 66	50	50
67 - 69	45	55
70 – 72	40	60
73 – 75	35	65
76 – 78	30	70
79 – 82	25	75
83 – 86	20	80
87 – 92	15	85
93 – 99	10	90

Interessi moratori:

Gli interessi moratori nelle transazioni commerciali sono dovuti dal debitore per il ritardo nel pagamento del proprio debito. In base al decreto legge 231/2002 gli interessi sono dovuti in

modo „automatico“, senza che il creditore debba mettere in mora il debitore.
L'ammontare è stabilito semestralmente per decreto del governo.

anno	1° semestre	2° semestre
2002		10,35%
2003	9,85%	9,10%
2004	9,02%	9,01%
2005	9,09%	9,05%
2006	9,25%	9,83%
2007	10,58%	11,07%
2008	11,20%	11,10%
2009	9,50%	8,00%
2010	8,00%	8,00%
2011	8,00%	8,25%
2012	8,00%	8,00%
2013	8,75%	8,50%
2014	8,25%	8,15%
2015	8,05%	8,05%
2016	8,05%	8,00%
2017	8,00%	

Per prodotti facilmente deteriorabili il tasso di cui sopra è aumentato di 2 punti percentuali.

Termini per l'accertamento delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva

I termini di accertamento in capo all'Ufficio ai fini IVA / II.DD. sono:

- entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto);
- entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell'attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000.

Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.

Per le dichiarazioni relative agli anni fino al 2015 incluso valgono pertanto i seguenti termini:

Anno d'imposta	prescrizione	
	dichiarazione presentata	dichiarazione omessa
2011	31.12.2016	31.12.2017
2012	31.12.2017	31.12.2018
2013	31.12.2018	31.12.2019
2014	31.12.2019	31.12.2020
2015	31.12.2020	31.12.2021

Per le dichiarazioni relative agli anni a partire dal 2016 valgono pertanto i seguenti termini:

Anno d'imposta	prescrizione	
	dichiarazione presentata	dichiarazione omessa
2016	31.12.2022	31.12.2024
2017	31.12.2023	31.12.2025

Scaglioni IRPEF

Gli scaglioni ed le percentuali IRPEF sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente:

reddito	Irpef
fino a 15.000	23%
da 15.000 a 28.000	27%
da 28.000 a 55.000	38%
da 55.000 a 75.000	41%
da 75.000 a 300.000	43%
sopra 300.000	43 + 3%

Costi chilometrici - tariffe ACI:

Le tariffe ACI per i costi chilometrici devono essere usate per addebitare l'uso della propria macchina da parte di un dipendente o di un amministratore / soci nei confronti dell'impresa. Per automezzi fino a 17 CF (se a benzina) rispettivamente fino a 20 CF (se diesel) si devono usare le tariffe specifiche predisposte per ogni singola vettura. Per automezzi oltre 17 CF rispettivamente 20 CF si possono invece usare le tariffe aggiornate a settembre dell'anno passato e per comodità qui riportate.

Tutte le tariffe vedi aci.it.

Chilometri annui	€/KM per mezzi a benzina	€/KM per mezzi con motore diesel
fino a 5.000 Km/annui	1,02079	0,69677
fino a 10.000 Km/annui	0,65956	0,69677
fino a 15.000 Km/annui	0,53915	0,55318
fino a 20.000 Km/annui	0,47894	0,48139
fino a 25.000 Km/annui	0,44282	0,48139
fino a 30.000 Km/annui	0,41874	0,40959
fino a 35.000 Km/annui	0,40154	0,40959
fino a 40.000 Km/annui	0,38864	0,37370
(tabella fino a 100.000 Km)

Le tabelle vengono aggiornate 2 volte all'anno (marzo e settembre)

Merano, gennaio 2017

STUDIO CONTRACTA

“Iper – ammortamenti” – commi da 9 a 11

Allegato A - beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “industria 4.0”

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti

- macchine utensili per asportazione;
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
- macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
- macchine utensili per l'**assemblaggio**, la giunzione e la saldatura;
- macchine per il confezionamento e l'imballaggio;
- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici);
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia uomo macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);
- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità

- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micrometrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
- altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);
- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insieme delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
- strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;
- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività
- di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0"

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera
- automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore;
- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

Allegato B – beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “industria 4.0”

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.